

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

CHINCARINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ha presentato in data 12 maggio 1997 l'interrogazione 4-09871 in cui poneva rilievi e questioni sull'attività nella Cisl di Verona del Signor Carlo Melegari, della Signora Piera Feloj e della Signora Giuseppina Scala, cui è stata data risposta il 13 maggio 1998;

in data 11 dicembre 1997 è stata comunicata al Signor Palmarino Zoccatelli la sanzione della sospensione per 12 mesi dalla Cisl e la destituzione dalle cariche ricoperte (Segretario Generale aggiunto della Fist/Cisl di Verona e membro dell'Esecutivo regionale della stessa federazione e dell'Ust di Verona) a seguito di un ricorso presentato da un gruppo di attivisti Cisl dell'area politica dei Cristiano Sociali e di Rifondazione Comunista. Il lodo arbitrale del Collegio dei Probiviri del Cisl Veneto risaliva al 20 ottobre 1997;

fra gli elementi a carico dell'iscritto Zoccatelli si legge testualmente: « che il socio Zoccatelli aveva posto in essere iniziative tendenti a discreditare la Cisl di Verona per il suo impegno su questioni importanti quali quelle a sostegno dei lavoratori extracomunitari al fine di agevolare l'inserimento lavorativo e di risolvere il problema della loro abitazione; che tale opera di discredito si era concretizzata anche in vera e propria denigrazione, come era avvenuto per le notizie non vere — relative ad un improprio utilizzo dei distacchi sindacali da parte di alcuni dirigenti Cisl particolarmente impegnati nella problematica dell'immigrazione — che erano state riferite a parlamentari veneti i quali avevano anche proposto interrogazioni parlamentari in merito »;

sull'argomento delle aspettative sindacali del Melegari ed altri sono state presentate le seguenti interrogazioni dell'onorevole Pasetto del 23 agosto 1995 e del senatore Brugnetti del 25 gennaio 1996 n. 4/07804 rimaste senza risposta; dell'onorevole Pasetto del 18 giugno 1996 n. 4/01010 con risposta del Ministro del Lavoro del 15 ottobre 1996 cui seguì un'ulteriore interrogazione presentata il 9 dicembre 1996 dallo stesso onorevole Pasetto in cui si riprendeva la precedente interrogazione, affermando: « l'interrogante ritiene che un conto siano le indagini condotte dalla polizia giudiziaria, per quanto concerne i reati eventualmente commessi già denunciate, e altro siano gli abusi compiuti, in termini amministrativi, nei confronti dell'amministrazione statale, in quanto si è denunciato che il signor Carlo Melegari avrebbe usufruito di un distacco sindacale ex articolo 31 della legge n. 300 del 1970 con aggravio di oneri per le casse dello Stato »;

a tale ultima interrogazione il Ministro del Lavoro ha risposto solamente in data 13 febbraio 1998 confermando che a carico del Melegari è tuttora pendente un procedimento penale e che a carico di alcune collaboratrici dello stesso nell'associazione denominata Cestim (Centro Studi Immigrazioni) è stato svolto un accertamento ispettivo da parte dell'Inps concluso con la revoca degli accreditamenti previdenziali;

contrariamente a quanto affermato con la risposta all'interrogazione 4-09871 il CESTIM non è assolutamente « un organo satellite della Cisl »; è lo stesso statuto della confederazione al capitolo secondo articolo 6 ad indicare quali siano le associazioni collaterali alla Cisl stessa: « sono associazioni collaterali alla Cisl le associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della Cisl, delle federazioni di categoria, delle USR e delle UST, e le associazioni formalmente promosse dalla Cisl nella fase costituente » (statuto confederale Cisl del 2 luglio 1993). Non risulta quindi in alcun modo che il CESTIM rientri fra queste: in nessun bilancio si sono

viste quote di partecipazione della Cisl al CESTIM né delibere con cui la Cisl ha promosso la costituzione del CESTIM, il CESTIM inoltre, non ha mai svolto e non svolge alcun tipo di attività sindacale, che resta esclusiva prerogativa degli organi statutari, confederali e di categoria, della Cisl;

il Collegio dei Probiviri della Cisl preoccupato delle opinioni su vari temi di morale, attualità politica e questioni sociali espresse da Palmarino Zoccatelli e non entrando nel merito delle affermazioni nei confronti del Melegari ed altre contenute in molte interrogazioni dal 1995 ad oggi, (e cioè se erano fasulli o meno i distacchi sindacali) ha dato dimostrazione di grossolana distorsione della verità per giustificare un provvedimento di sospensione;

decisioni simili hanno come conseguenza la sensazione nella pubblica opinione che l'appartenenza al Sindacato Cisl sia ormai preclusa a chiunque abbia posizioni politiche ed ideologiche non organiche all'Ulivo —;

se risultino esistere delibere e relative lettere di richieste con cui la Cisl ha attivato le aspettative sindacali contestate al Melegari e alle sue colleghe;

se sia vero che l'aspettativa sindacale ex articolo 31 legge n. 300 del 1970 di cui ha usufruito il Melegari e le sue colleghe sia stata chiesta non dalla confederazione Cisl di Verona ma dalla categoria FLE-RICA (Federazione dei chimici). (4-21616)

GNAGA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

presso gli uffici anagrafici dei comuni di Rosignano Marittimo e di Cecina, ambedue in provincia di Livorno, durante le ore notturne di venerdì 8 e di sabato 9 gennaio 1999, sono avvenuti due furti che potrebbero avere gravissime conseguenze non solo sul territorio in oggetto;

più di diecimila documenti di identità sottratti, permetteranno ad altrettanti sog-

getti di poter circolare sotto il falso nome di inconsapevoli cittadini toscani i cui documenti sono stati rubati;

il furto di Rosignano Marittimo avvenuto la notte del 8 gennaio 1999, è stato reso pubblico solo il 10 gennaio: nel frattempo la notte del 9 gennaio è avvenuto lo stesso tipo di furto nel comune di Cecina distante solo 15 chilometri da Rosignano —;

se non intenda assumere informazioni presso il comune di Rosignano Marittimo dove carente si è mostrata la custodia dei documenti, visto che da tempo si sapeva che il sistema d'allarme era fuori uso a causa dell'impossibilità di reperire pezzi di ricambio di un impianto troppo antiquato;

se siano in corso indagini per scoprire a chi vengono distribuiti i falsi documenti, visto che nell'ultimo anno ne sono stati rubati centomila nella sola Toscana.

(4-21617)

SICA e MOLINARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

i ventiquattro lavoratori della Polidac di Matera, azienda specializzata nella produzione di imbottiture per salotti, dal 22 dicembre 1998, non hanno fatto rientro in fabbrica in quanto dal mese di agosto del 1998 non ricevono lo stipendio;

la situazione per le maestranze è diventata insostenibile tanto da non poter far fronte alle quotidiane necessità dato che da cinque mesi non percepiscono alcuna retribuzione;

i lavoratori vorrebbero continuare a svolgere le proprie mansioni se fosse garantita dai vertici aziendali la disponibilità a liquidare almeno una parte degli arretrati;

le maestranze pur nella loro condizione di oggettiva difficoltà hanno sempre dimostrato grande senso di responsabilità;

le trattative attualmente in corso presso l'ufficio provinciale per il lavoro di Matera non hanno conseguito alcun risultato —:

quali iniziative intenda attivare, al fine di trovare una soluzione alla vertenza Polidac e di garantire il pagamento degli stipendi arretrati con il conseguente mantenimento dei livelli occupazionali.

(4-21618)

GALLETTI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la legge 6 agosto 1990, n. 223 stabilisce principi tali da favorire concentrazioni in campo radiotelevisivo che ostacolano la libertà di comunicare, in palese contrasto con l'articolo 21 della Costituzione italiana e dell'articolo 10 paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo;

tale provvedimento normativo non prevede l'esistenza né conseguentemente regola le microstazioni televisive, ovvero le emittenti che dispongono di trasmettitori di potenza inferiore a 3 watt, che irradiano il segnale nel raggio massimo di due chilometri;

la legge 27 ottobre 1993, n. 422, ha aggravato tale situazione imponendo alle emittenti locali numerosi obblighi come un numero prestabilito di dipendenti, cauzioni, telegiornali, elevati canoni, tasse ed altri oneri che limitano fortemente le emittenti televisive e radiofoniche minori;

l'articolo 3 della legge n. 249 del 1998 prevede che il rilascio della concessione all'uso delle frequenze sia consentito solo per le società di capitali e per le cooperative, negando tale possibilità alle imprese individuali;

attualmente due terzi delle emittenti locali censite nel 1990 sono fallite o costrette a interrompere le trasmissioni mentre altre stanno per fare altrettanto;

anche piccolissime emittenti, veri e propri giornali di quartiere viste la modesta estensione della potenza del segnale, sono state oscurate come ad esempio *Tele-Bologna Libera*, le cui apparecchiature sono state sottoposte a sequestro preventivo il 24 dicembre 1998;

tale emittente che dispone di un trasmettitore di watt di potenza ed è gestita da volontari della associazione culturale Aket-Aton, fin dal 1993 ha trasmesso programmi culturali senza fini di lucro non fornendo spazi commerciali ed autodenunciando la sua attività:

quali interventi anche di tipo normativo intenda adottare per consentire anche a piccoli organismi culturali di utilizzare i moderni mezzi di diffusione radiofonici e televisivi garantendo loro la libertà di espressione e di comunicazione ai cittadini, senza dover essere sottoposta alla complessa normativa sulle emittenti televisive operanti su un più ampio ambito territoriale. (4-21619)

TESTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la situazione venutasi a creare presso la procura della Repubblica di Cassino, in seguito al trasferimento del sostituto procuratore Ersilia Spena e quello imminente della dottoressa Assunta Cocomello, rischia di rendere inefficiente una struttura che rappresenta un forte baluardo contro i tentativi di infiltrazione camorristica nel territorio;

l'importanza e la necessità del Tribunale di Cassino è stata, oltretutto, rimarcata recentemente quando si è deciso, durante la fase di razionalizzazione territoriale, di mantenere operante questa procura;

la stessa recrudescenza criminale che negli ultimi tempi ha allarmato l'opinione pubblica di tutto il Paese è la dimostrazione evidente che è necessario mantenere

il massimo allarme e l'efficienza di tutte le strutture istituzionali preposte a reprimere questi fenomeni;

la zona di Cassino è sicuramente tra quei territori in cui bisogna mantenere una attenta vigilanza sia per i tentativi di infiltrazione malavitosa, sia per lo sviluppo di una microcriminalità violenta e spietata così come ha dimostrato la recente uccisione del giovane Mauro Javarone a Piedimonte San Germano;

come intenda intervenire, con la dovuta urgenza, per ripristinare gli organici presso la procura della Repubblica di Cassino rendendo la stessa in grado di svolgere, nel migliore dei modi, il già difficile compito a cui è chiamata. (4-21620)

BERTUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di ottobre, precisamente il giorno 22 dell'anno 1998, i tassisti romani hanno partecipato ad una manifestazione di sciopero pienamente legittima e rispettosa delle leggi che regolano questo settore;

oggi vengono indagati per una serie di reati a dir poco sconcertanti: il reato ipotizzato, infatti, è quello di manifestazione non autorizzata. Tra i protagonisti di quel giorno, alcuni membri di una nota cooperativa sarebbero stati indagati anche per violenza privata; per alcuni, addirittura si prefigura l'ipotesi del reato di adunata sediziosa perché si sarebbero rifiutati di ubbidire allo scioglimento della manifestazione;

in realtà l'autorizzazione alla manifestazione ed a entrare nei luoghi dove è avvenuto l'esercizio del diritto di sciopero fu concessa da alcuni vigili urbani che si erano aggiunti al manipolo di poliziotti schierati in piazza Venezia per controllare

la manifestazione dei tassisti, risultando così pienamente legittima la manifestazione dei tassisti;

a fronte dei fatti sopra riportati, e come già ricordato, oggi i tassisti vengono indagati per quei disordini del mese di ottobre che rientrano nell'esercizio di un diritto che la Costituzione tutela in modo pieno e atto a garantire ai lavoratori la legittimità di un'azione diretta a tutelare pienamente i loro diritti;

in realtà, ad avviso dell'interrogante, nell'esercizio del diritto di sciopero del 22 ottobre 1998, non vi furono fatti così rilevanti penalmente tali da far pensare ad un'azione della magistratura così dura, invero, in quella circostanza, i limiti che il nostro Costituente prevede per l'esercizio del diritto di sciopero furono pienamente rispettati e nulla poteva far pensare ad un atteggiamento della magistratura così ostile nei confronti di lavoratori che erano scesi in piazza per difendere il loro lavoro;

occorre urgentemente fare luce sull'accaduto —:

se risulti effettivamente avviato il procedimento penale nei confronti dei tassisti pienamente legittimati nell'esercizio di un diritto;

se non sia necessario intervenire per rivedere la legislazione sul diritto di sciopero e i confini normativi interni ed esterni che sono posti in questa normativa. (4-21621)

SINISCALCHI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

le forze sociali e politiche hanno siglato prima della fine del 1998 un patto che tra l'altro prevede incrementi occupazionali e quindi sviluppo economico del Sud dando impulso a nuovi comparti di lavoro;

nel nostro Paese esiste un settore che ha sempre « tirato »: quello delle imprese di assicurazioni che negli ultimi anni è stato protagonista di una crescente raccolta premi;

ciononostante un'impresa assicuratrice, la Nuova MAA Assicurazioni spa, che fa capo alla proprietà del Gruppo Sai ha iniziato una politica che si esplica attraverso un graduale ritiro del territorio meridionale: è emblematico il caso dell'Agente generale Luigi Laurino che, dopo venticinque anni di ininterrotta attività sotto l'egida della compagnia precipitata, titolare di un'agenzia che ha sede nel centro della città di Napoli con una raccolta premi di circa otto milioni di lire nei vari rami esercitati dalla Compagnia e con rapporti tra sinistri e premi di notevole soddisfazione per la compagnia stessa, si è visto revocare il mandato per motivi pretestuosi che sono stati sottoposti al vaglio della competente magistratura sia civile che penale;

questo fenomeno, peraltro, influisce sui già notoriamente precari livelli occupazionali in quanto l'organizzazione delle reti di vendita assicurative è piramidale, ad un agente corrispondono tanti subagenti, produttori, procacciatori ed affini da aggregare molte decine di persone che si sostengono economicamente —

quali interventi di orientamento e vigilanza sul settore intenda assumere per evitare che il fenomeno si allarghi vistosamente, tenuto conto del fatto che la Compagnia ha operato notevoli riduzioni di portafoglio nella città di Napoli e provincia. (4-21622)

CENTO. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

con la legge n. 61 del 1994 è stato dato l'avvio al sistema nazionale di Agenzie ambientali, che ha nell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Anpa) il

nodo centrale con funzioni di supporto alle pubbliche amministrazioni, in particolare al ministero dell'ambiente, e di coordinamento tecnico;

l'Anpa, pur essendo ormai dotata di tutti gli strumenti normativi necessari per operare pienamente come statuto, il regolamento e l'inserimento formale (*Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1998) nel comparto degli enti pubblici di ricerca con decorrenza 1° gennaio 1998 opera attualmente in condizioni molto difficili dovute alla mancata applicazione del contratto, all'assenza di una pianta organica e di una compiuta struttura organizzativa;

l'attuale consiglio di amministrazione, nominato nel febbraio 1998, non ha, a tutt'oggi, effettuato i passi necessari per risolvere i punti critici sopra esposti, prendendo invece una serie di iniziative, come l'istituzione di una numerosa e costosa consulta di circa 50 esperti, tese a raggiungere una immediata operatività di facciata, senza creare i presupposti strutturali per il funzionamento a regime, come il definitivo trasferimento del personale con le professionalità richieste o eventuali nuove assunzioni;

alcuni provvedimenti deliberati, come la nomina di figure dirigenziali, lungi dal raggiungere l'obiettivo prefissato, sono stati adottati con profili di illegittimità tali da meritare addirittura l'annullamento da parte del ministero vigilante;

a fronte della situazione sopra descritta vi è l'ostinazione del consiglio di amministrazione dell'Anpa, che ha proceduto comunque, utilizzando una norma dello Statuto già sanzionata dalla sentenza del Tar del Lazio del 25 maggio 1998 (ricorso n. 12155/1996), alle nomine di dirigenti ai sensi di un contratto (Enea) che è applicato *ad personam* ai dipendenti in via transitoria e che non è il contratto dell'Agenzia —

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti;

quale sia il suo parere in merito alla legittimità di procedure non concorsuali seguite dal consiglio di amministrazione dell'Anpa per le nomine di dirigenti ex Enea che non hanno nessun riscontro nelle qualifiche del pubblico impiego, all'interno del quale l'Anpa è collocata;

se acconsenta ad una interpretazione dello statuto che assegna al consiglio di amministrazione dell'Agenzia il potere autonomo di nomina dei dirigenti, contrariamente a quanto espresso dal Tar del Lazio nella sentenza citata, o comunque a concedere deroghe all'Anpa relative alla normativa applicabile in merito alle nomine di dirigenti nella pubblica amministrazione;

se intenda sollecitare gli uffici della funzione pubblica, dell'Aran e del consiglio di amministrazione dell'Anpa al fine di dare esecuzione, in tempi brevi e per quanto di competenza, agli adempimenti necessari a garantire l'operatività a regime dell'Agenzia, quali l'immediata applicazione del contratto degli enti pubblici di ricerca, l'adozione di una pianta organica e, in conseguenza, l'inquadramento del personale attuale e l'acquisizione di nuove professionalità. (4-21623)

SINISCALCHI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

con decreto n. 287 del 28 settembre 1998, protocollo n. 4982/1998 è stato autorizzato l'« adeguamento » di distributori di carburante;

si è programmata la chiusura di molti distributori, tra piazza Vittoria e la Riviera di Chiaia in Napoli (per non contare i molti altri da chiudere in via Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro e relative traverse);

tutto il « lavoro », attualmente diviso tra gli anzidetti distributori della zona, sarà necessariamente concentrato in un unico distributore con conseguente enorme

impennata del già insostenibile e letale inquinamento da idrocarburi e gas di scarico —:

quali iniziative intenda adottare per ovviare alla situazione denunciata. (4-21624)

VOLONTÈ. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la regione Marche con le note dell'8 gennaio 1986 e dell'11 marzo 1995 rilevava che il fabbricato ad uso rifugio realizzato dalla società Sport Neve nel comune di Ussita in località Frontignano è stato realizzato in violazione della legge 29 giugno 1939 n. 1497;

la zona ove è ubicato il fabbricato ricade sia sotto il vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497, sia sotto la disciplina ancor più rigorosa delle aree protette;

non si conoscono le ragioni per le quali fino ad ora, a distanza di alcuni anni, non si sia dato corso alle ordinanze di demolizione e non si sia provveduto al ripristino dello stato dei luoghi a tutela delle bellezze naturali e panoramiche nel Parco nazionale dei Monti Sibillini;

è stato sottolineato che tale violazione è estranea al condono edilizio e che la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che « l'integrità ambientale è un bene unitario che può risultare compromesso anche da interventi minori e che pertanto va salvaguardato nella sua interezza » (sentenze n. 247 del 1997, 67 del 1992 e 151 del 1986; ordinanze n. 68 del 1998 e 431 del 1991);

la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente posto in evidenza che l'accentuata severità del trattamento sanzionatorio trova giustificazione nella rilevanza sociale dei beni protetti e nel ricordato carattere generale immediato ed interinale della tutela che la legge ha inteso apprestare a fronte della necessità di reprimere comportamenti che causano danni gravi e

talvolta irreparabili all'ambiente (sentenze n. 269 e 122 del 1993 e ordinanza 68 del 1998);

le questioni sollevate dal giudice *a quo* rispetto a procedimenti penali pendenti sono state dichiarate manifestamente infondate con l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 158, del 4-8 maggio 1998;

la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1-ter e 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985 n. 312 introdotti dall'articolo 1 della legge di conversione 8 agosto 1985 n. 431 e dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 sollevate in riferimento agli articoli 25, 9 secondo comma, 3, 13 e 27 della Costituzione dal pretore di Camerino —:

quali concrete ed urgenti iniziative intenda conseguentemente assumere in coerenza con le più recenti disposizioni previste dalla legge 426 del 1998 all'articolo 2, comma 1, in materia di « interventi in campo ambientale ». (4-21625)

DE CESARIS. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la legge 18 dicembre 1986, n. 891, la cosiddetta « legge Gorla », ha stabilito mutui agevolati per l'acquisto della prima casa a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti;

il tasso agevolato veniva fissato da un minimo del 10 per cento, comprensivo del corrispettivo spettante agli istituti e alle sezioni di credito, fino al 13 per cento;

si è verificata, nel corso degli anni, una profonda sperequazione a danno dei beneficiari del mutuo Gorla, in quanto, visto il calo dei tassi degli interessi sui mutui, si è determinata la conseguenza che

i suddetti mutui Gorla hanno tassi di interessi molto più alti rispetto a quelli praticati dalle banche;

in data 21 dicembre 1998, un decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha reso noto come i tassi effettivi medi, riferiti al 1998, praticati dalle banche per i mutui, ammontino al 5,80 per cento;

di conseguenza, la determinazione degli interessi usurari, equivalenti alla metà in più della predetta media, viene stabilita nell'8,70 per cento;

con decreto del Ministro del tesoro del 20 aprile 1998, il livello del mutuo Gorla è stato fissato al 9,20 per cento di conseguenza, per il 1999, i beneficiari del mutuo Gorla si troveranno a dover pagare un interesse alla Cassa depositi e prestiti, maggiore del tasso usurario;

è all'esame del Parlamento una modifica della legge 891 del 1986 che riconduce il tasso da applicare per i suddetti mutui a non più dell'1 per cento del tasso di sconto, rimandando a un decreto attuativo del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'individuazione puntuale del tasso da applicare;

se non ritenga necessario emanare immediatamente un provvedimento che, comunque, non consenta ai mutui Gorla di superare il tasso usurario;

quali iniziative intenda assumere per consentire l'approvazione in termini rapidi della modifica normativa della legge n. 891 del 1986;

se non ritenga opportuno, nella determinazione del decreto attuativo a cui la nuova legge, se approvata, dovrebbe rimandare, prevedere l'individuazione di un tasso di interesse che tenga conto anche di quanto negli anni precedenti i beneficiari del mutuo Gorla hanno pagato in più del tasso medio praticato dalle banche, in modo da ripristinare l'intento originario della legge che era quello di agevolare per

l'acquisto della prima casa i lavoratori dipendenti. (4-21626)

PISAPIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Milano e il direttore del carcere di San Vittore non sono stati invitati al vertice sull'ordine pubblico svoltosi a Milano il 12 gennaio 1998;

l'acquisizione del parere di tali soggetti sarebbe certamente utile e opportuna: la procura presso la pretura si occupa delle inchieste relative all'80 per cento dei reati, fra cui proprio quelli che suscitano la preoccupazione e il turbamento dei cittadini di Milano, e il carcere di San Vittore è come è noto uno dei maggiori istituti di pena italiani —:

per quali motivi il procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale

di Milano e il direttore del carcere di San Vittore non siano stati invitati al vertice sull'ordine pubblico svoltosi a Milano il 12 gennaio 1998. (4-21627)

**Ritiro di un documento
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta in Commissione Cordoni n. 5-05425 del 30 novembre 1998.

**Trasformazione di un documento
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta scritta Caveri n. 4-20521 del 4 novembre 1998 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-05609.